

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5096 R</b> Concerne	9 maggio 2001	ISTITUZIONI

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 8 novembre 1999 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal per la modifica dell'art. 122 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998**

**(v. messaggio 21 marzo 2001)**

## I. L'INIZIATIVA ELABORATA

Prendendo lo spunto da un caso avvenuto a Morbio Inferiore, l'iniziativa presentata da Luciano Canal ha lo scopo di "specificare... i diversi motivi atti ad invalidare l'attestazione delle firme in caso di iniziativa e di referendum".

È proposta la seguente modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7.10.1998:

Legge in vigore	Testo proposto dall'iniziativa elaborata
<b>Articolo 122 - Attestazione di validità delle firme</b>	<b>Articolo 122 - Attestazione di validità delle firme</b>
<sup>1</sup> Il funzionario attestatore esamina se le firme apposte su ogni lista sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.	<sup>1</sup> Il funzionario attestatore esamina se le firme apposte su ogni lista sono di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
<sup>2</sup> Stralcia: a) le firme plurime, eccetto una; b) le firme di cittadini non identificabili; c) le firme apposte su liste mancanti dei requisiti di cui all'art. 118; d) le firme di non aventi diritto di voto; e) le firme consegnate tardivamente.	<sup>2</sup> Stralcia: a) le firme plurime, eccetto una; b) le firme di cittadini non identificabili o <b>illeggibili</b> ; c) le firme apposte su liste mancanti dei requisiti di cui all'art. 118; d) le firme consegnate tardivamente; e) le firme di non aventi diritto di voto; f) <b>manca la firma autografa.</b>

<sup>3</sup> <i>Annulla gli spazi non riempiti da firme.</i>	<sup>3</sup> <b>Ritiene valide:</b> <b>a) le generalità scritte in stampatello;</b> <b>b) le generalità scritte a macchina;</b> <b>c) le generalità, nell'ambito di una famiglia, scritte dalla stessa mano;</b> <b>d) l'esposizione, sotto il titolo "DOMANDA DI INIZIATIVA O REFERENDUM" di una breve introduzione, appello, motivazione del referendum;</b> <b>e) l'esposizione, scritta sul retro della lista delle firme, delle motivazioni.</b>
<sup>4</sup> <i>Attesta il numero di firme valide.</i>	<sup>4</sup> <i>Annulla gli spazi non riempiti da firme.</i>
<sup>5</sup> <i>Denuncia alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.</i>	<sup>5</sup> <i>Attesta il numero di firme valide.</i>
	<sup>6</sup> <i>Denuncia alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.</i>

## II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO NO. 5096 DEL 21 MARZO 2001

Con un'articolata presa di posizione il Consiglio di Stato giunge alle conclusioni seguenti.

- a) Per quanto attiene alla questione della necessità di indicare i motivi per cui le generalità dei firmatari devono essere ritenute valide:  
il Consiglio di Stato ritiene di non dover modificare l'attuale art. 122 LEDP considerando che una parte delle problematiche sollevate dall'iniziativista sono superate dall'applicazione dell'art. 79 LOC (in vigore dal 2 giugno 1999) e degli artt. 120 e segg. LEDP.
- b) Per quanto riguarda la necessità di introdurre nella legge l'indicazione secondo cui è possibile apporre sotto il titolo "Iniziativa o Referendum" una breve introduzione, appello o motivazione del referendum nonché l'esposizione, sul retro della lista delle firme, delle motivazioni:  
il Consiglio di Stato è dell'opinione che la recente giurisprudenza cantonale sia chiara e che dissipi i dubbi che potevano presentarsi agli occhi del cittadino.
- c) Tuttavia, allo scopo di rendere più semplice, per il cittadino, adire agli strumenti politici, **il Consiglio di Stato non si oppone ad una modifica dell'art. 75 cpv. 3 LOC nel senso di eliminare l'avverbio "unicamente"**. In questo modo, sulla scorta dell'art. 79 LOC, i principi di cui all'art. 39 e segg. RALEDP, ed in particolare i Modelli per la raccolta delle firme - Allegati A e B - potranno trovare applicazione anche nel contesto di un'iniziativa o di un referendum comunale.

In conclusione **il Consiglio di Stato invita a voler respingere l'iniziativa parlamentare** in questione, ma a valutare la proposta di modifica legislativa di cui al punto c).

### **III. L'AUDIZIONE DELL'INIZIATIVISTA**

L'11 aprile scorso ha avuto luogo l'audizione dell'iniziativista Luciano Canal. Durante il proprio esposto l'iniziativista, dopo aver ricordato le ragioni che lo hanno portato a presentare l'atto parlamentare, ha sottolineato la contraddizione esistente fra l'art. 75 cpv. 3 LOC ("La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare *unicamente* la risoluzione per la quale il referendum è chiesto") ed il RALEDP che contiene un modello/testo tipo di una lista delle firme per la presentazione di un referendum a livello cantonale, dove si prevede la possibilità di una breve motivazione.

### **IV. CONCLUSIONE**

La Commissione ha discusso l'iniziativa elaborata presentata da Luciano Canal durante la seduta dell'11 aprile scorso e aderisce alle conclusioni dell'articolato messaggio no. 5096 del Consiglio di Stato, convenendo di respingere l'iniziativa e proponendo nel contempo di modificare l'art. 75 cpv. 3 LOC, nel senso di stralciare l'avverbio *unicamente*. Per economia di procedura, visto il parere al riguardo del Consiglio di Stato, questa modifica è proposta con il presente rapporto.

Nel corso dei lavori commissionali è stata espressa l'opinione che l'attestazione delle firme va fatta a favore del cittadino, nel senso che va facilitata questa forma di espressione della democrazia, ponendovi il minor numero possibile di paletti. Non si nasconde però il timore di eventuali falsificazioni di firme, tanto più che capita oggi che per la loro raccolta vengono assoldate persone.

**La Commissione invita a voler respingere l'iniziativa in oggetto e a voler approvare la modifica legislativa come a disegno allegato.**

Per la Commissione speciale costituzione e diritti politici:

Michele Morisoli, relatore  
Albisetti - Bertoli - Bonoli -  
Colombo - Ghisletta D. -  
Gianoni - Jelmini - Menghetti -  
Merlini - Moccetti - Pantani -  
Pestoni - Righinetti

Disegno di

## **LEGGE**

### **organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 8 novembre 1999 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal;
- visto il messaggio 21 marzo 2001 no. 5096 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 maggio 2001 no. 5096 R della Commissione speciale costituzione e diritti politici,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

#### **Art. 75 cpv. 3**

<sup>3</sup>La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.